

Publicato il 11/03/2019

N. 01379/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05360/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5360 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Montalto Maurizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Biamonte, Consiglia Gianniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Corso Umberto I, 35;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio in Napoli, piazza Municipio;

Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Avv. Paparo Marina, in qualità di Commissario Straordinario ABC, Martone Fabrizio, Luongo Maria Rosaria, Fioretti Maria, Borriello Carlo, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum

Salvio Consiglia, portavoce del Coordinamento campano dei Comitati per l'acqua pubblica, Esposito Gennaro di Sinistra Anticapitalista, Infantile Onofrio del Comitato Acqua Pubblica Salerno, Parisi Felicetta, Lettieri Angela, Mosca Rosa del Comitato Acqua Pubblica Napoli, Ruggiero Vincenzo del Comitato Acqua Pubblica Portici, tutti appartenenti al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e alla Rete per la Difesa delle Sorgenti, rappresentati e difesi dall'avvocato Consiglia Gianniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Toledo, 156;

per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

- del decreto sindacale prot. 55 del 15.9.2016, rettificato poi con decreto prot. n. 59 del 15.9.2016, con cui il Sindaco di Napoli ha revocato l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ABC – Acqua Bene Comune (Azienda Speciale Comunale) al ricorrente, nonché gli incarichi di Consiglieri di Amministrazione ai Sig.ri Luongo Mariarosaria, Martone Fabrizio, Fioretti Maria, Borriello Carlo;
- del decreto n. 56 del 15.9.2016 di nomina dell'avv. Marina Paparo nella carica di Commissario Straordinario dell'Azienda;
- dell'avviso pubblico del 3.10.2016 per la prestazione di candidature per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

II) con motivi aggiunti depositati il 29.9.2017;

- del decreto sindacale n. 16 del 1.6.2017 di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ABC nelle persone di Paparo Marina

(Presidente), Carbone Ornella, Irace Marco, Di Luccio Diana, Palmisano Maurizio (Consiglieri);

- dell'avviso pubblico del 17.2.2017 per la presentazione di candidature;

III) con motivi aggiunti depositati il 16.11.2017;

- del decreto sindacale n. 31 dell'11.8.2017 di nomina del Commissario Straordinario di ABC nella persona di D'Angelo Sergio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Sono impugnati gli atti in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Napoli ha disposto la revoca degli incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Acqua Bene Comune (di seguito anche ABC) - ente strumentale del Comune di Napoli ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato e dei beni comuni ad esso connessi - all'avv. Maurizio Montalto e di Consiglieri di Amministrazione ai Sig.ri Mariarosaria Luongo, Fabrizio Martone, Maria Fioretti e Carlo Borriello.

A sostegno dell'esperito gravame parte ricorrente deduce profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Napoli eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse assumendo l'insussistenza di una posizione differenziata del ricorrente rispetto alla generalità dei consociati e, nel merito, replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti depositati il 29.9.2017 il ricorrente ha esteso l'impugnazione al decreto n. 16/2017 con cui il Sindaco di Napoli ha

nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione di ABC nelle persone dei Sig.ri Marina Paparo (Presidente), Ornella Carbone, Marco Irace, Diana Di Luccio, Maurizio Palmisano (Consiglieri), nonché degli avvisi pubblici del 17.2.2017 per la presentazione di candidature per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ABC.

Con successivi motivi aggiunti depositati il 16.11.2017 il ricorrente impugna il decreto n. 31/2017 con cui il Sindaco di Napoli, in seguito alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione di ABC, ha nominato come Commissario Straordinario di ABC il Sig. Sergio D'Angelo.

Hanno spiegato intervento *ad adiuvandum* i soggetti in epigrafe indicati.

All'udienza pubblica del 9.1.2019 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. Preliminarmente, va affermata la giurisdizione di questo T.A.R. alla luce dell'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 4435/2017) secondo cui il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 24591/2016 circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie concernenti la nomina e la revoca di amministratori di società partecipate da enti pubblici non trova applicazione nel caso di aziende speciali ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Tuel).

Al riguardo, si è infatti rilevato che l'azienda speciale costituisce uno strumento di gestione di servizi pubblici locali ex art. 112 del Tuel - ed in particolare di quelli a rilevanza economica, a differenza delle istituzioni, deputate allo svolgimento di "servizi sociali" ai sensi del comma 2 dell'art. 114 - avente natura pubblicistica e costituente, quindi, articolazione dell'amministrazione.

"L'azienda speciale è infatti strettamente compenetrata all'ente locale. La personalità giuridica e l'autonomia imprenditoriale per essa previste dall'ordinamento giuridico sono funzionali ad un'organizzazione di mezzi deputata allo svolgimento di attività economiche e non già di funzioni

amministrative, tipiche degli enti pubblici. Ma essa è pur sempre un'amministrazione parallela, e cioè una struttura inquadrata organicamente nella più ampia organizzazione pubblicistica dell'ente pubblico. Infatti, oltre a deliberarne l'istituzione e a provvedere alla relativa dotazione di mezzi, quest'ultimo esercita sull'azienda speciale poteri di direzione e di controllo (analogo a quello sulle strutture di stampo "burocratico", per usare una terminologia affermata con riguardo alle società in house) attraverso strumenti tipici del diritto amministrativo, ed in particolare nelle forme previste dalle disposizioni sopra esaminate dell'art. 114 t.u.e.l. Si tratta dunque di un modello alternativo all'azionariato pubblico, benché finalizzato anch'esso alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. In particolare, rispetto all'azienda speciale la partecipazione al capitale di società per azioni si contraddistingue infatti per l'utilizzo di uno strumento proprio del diritto civile. Ed è proprio sulla base della natura di tale strumento – benché esso venga poi "piegato" a finalità di pubblico interesse - che la Cassazione riconduce alla giurisdizione ordinaria le controversie ad esso relative. Per le stesse ragioni affermate dalla Suprema Corte nell'ambito dell'indirizzo richiamato dal giudice di primo grado, nel caso di specie deve pertanto essere affermata la giurisdizione amministrativa" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4435/2017).

2. Proseguendo nella disamina delle questioni processuali, non può essere messa in discussione l'ammissibilità del gravame, visto che l'istante agisce a tutela di una posizione individuale al mantenimento della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABC; sussistono quindi le condizioni soggettive per agire in giudizio, segnatamente la legittimazione ad agire che spetta a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo e l'interesse al ricorso consistente nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa.

3. Passando al merito, per la migliore intelligenza delle questioni esaminate, occorre premettere che, a sostegno del gravato atto di revoca l'amministrazione ha addotto il venir meno del rapporto fiduciario, in ragione dei rilievi indicati nel provvedimento impugnato.

3.1 In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrebbe disatteso gli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale in merito alla realizzazione del ciclo idrico integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Napoli n. 33 del 6.8.2015 e di Giunta Comunale n. 843 del 18.12.2015.

Al riguardo, va rammentato che il servizio idrico integrato si riferisce: a) alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civici; b) alla raccolta, depurazione e smaltimento di acque reflue e di falda; c) ai servizi di fognatura (cfr. delibera di Giunta Comunale n. 843).

Ebbene, con la citata delibera n. 843/2015 venivano definite tre fasi per completare il trasferimento ad ABC del ciclo integrato delle acque.

La prima fase prevedeva, tra l'altro, il trasferimento ad ABC entro il 31.12.2015 delle attività e delle maestranze dell'ex Consorzio di gestione dei liquami del depuratore di San Giovanni ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 (secondo cui il personale che appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto), oltre al trasferimento di alcuni impianti di sollevamento di acque reflue, in particolare quelle di San Giovanni Rondinella, Pazzigno, via Mario Palermo, La Pietra, piazzale Tecchio, Vigliena nonché degli impianti di Coroglio e Bagnoli.

La seconda fase prevedeva entro il 31.12.2016 il completamento del trasferimento degli impianti di sollevamento della rete fognaria cittadina,

La terza fase, con scadenza al 30.6.2018 e comunque non oltre 18 mesi dall'approvazione del piano economico finanziario, consisteva nel trasferimento ad ABC della rete fognaria costituita dall'insieme dei collettori fognari a servizio del territorio cittadino.

La valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione era affidata al piano economico – finanziario (p.e.f.) che doveva essere presentato entro il 31.10.2016 e avrebbe dovuto contenere le azioni per l'efficientamento del complessivo sistema legato al ciclo integrato delle acque e tutte le necessità derivanti dal completo trasferimento degli impianti e della rete dei collettori, in tempo utile per gli eventuali interventi finanziari da ricomprendere nel bilancio del Comune di Napoli. Nelle more dell'approvazione del p.e.f. il Comune avrebbe continuato a provvedere alle spese relative agli impianti oggetto del trasferimento con spesa a carico del bilancio comunale per tutto il 2016 e avrebbe provveduto a trasferire ad ABC l'importo annuo di 4,9 milioni di euro già iscritto al bilancio comunale alla voce "gestione dell'ex Consorzio di depurazione di liquami di San Giovanni".

3.2 Passando alle regioni addotte dal Comune di Napoli a sostegno della revoca, l'amministrazione ha contestato che, pur avendo dato mandato agli uffici di ABC di procedere alle attività prodromiche alla realizzazione concreta del ciclo integrato delle acque e richiesto alle direzioni aziendali di svolgere le necessarie valutazioni tecniche, giuridiche e contabili senza rappresentare alcun elemento ostativo all'operazione de qua, evidenziando così un comportamento di formale condivisione degli indirizzi ricevuti, l'istante non avrebbe fornito alcun riscontro informativo all'amministrazione comunale in merito alle attività assegnate alle direzioni aziendali circa l'attuazione degli indirizzi tesi al trasferimento dei vari segmenti di gestione del ciclo integrato delle acque, in violazione dell'art. 14, lett. b) dello Statuto dell'ente che assegna al Presidente un ruolo di vigilanza e di controllo. Nella parte finale del provvedimento si legge che, in occasione di incontri svolti tra il Comune e l'azienda ABC nei mesi di luglio e agosto 2016, sarebbe emerso

che l'attività richiesta alle direzioni aziendali era stata portata a termine senza che il Consiglio di Amministrazione ne rendesse edotta l'amministrazione che pure ne attendeva gli esiti.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrebbe omesso di rappresentare eventuali valutazioni ostative allo svolgimento delle attività di trasferimento degli impianti di fognatura, facendo spirare il termine per l'avvio delle operazioni fissato con deliberazione giunta n. 843/2015, in violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione con cui veniva affidato ad ABC il servizio idrico integrato e del principio di leale collaborazione che deve intercorrere tra l'ente strumentale e il Comune di Napoli.

Nel corso del tempo il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrebbe modificato la posizione assunta in precedenza assumendo l'impraticabilità dell'operazione di conferimento in ragione di presunte esigenze di copertura dei costi; al riguardo, l'amministrazione ha osservato che la corretta quantificazione dei costi sarebbe discesa dal piano economico – finanziario (come già riportato nella delibera giunta n. 843/2015) da redigersi a cura di ABC e, in ogni caso, rileva che la natura di azienda speciale ex art. 114 del Tuel comporta che l'ente controllante si faccia carico dei corrispondenti obblighi di copertura.

Ancora, il budget previsionale per il 2016 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2016, documento fondamentale in considerazione del carattere autorizzatorio per le attività dell'azienda, presenterebbe specifiche illegittimità, atteso che: I) non prende in considerazione gli atti di indirizzo dell'amministrazione comunale di cui alle citate delibere n. 33/2015 e n. 843/2015; II) non considera tra i ricavi le somme stanziare a bilancio comunale (4,9 milioni di euro per anno) per dare attuazione alla delibera di Giunta n. 843/2015; III) prevede un utile di esercizio di 1,2 milioni di euro in contrasto con la normativa di riferimento che pone come obiettivo della gestione aziendale l'equilibrio economico; IV) alla voce B.12 del conto economico vi è un accantonamento per rischi

generici di 4 milioni di euro per i quali non si ravvisano i presupposti per l'iscrizione; V) a fronte di una previsione di nuove assunzioni previste nella nota di accompagnamento al budget, manca un piano triennale del fabbisogno che confermi la compatibilità di tali assunzioni con la normativa vincolistica e con gli atti di indirizzo. L'insieme di tali carenze pregiudicava la completezza, chiarezza e veridicità del budget previsionale, non fornendo elementi minimi per una valutazione in termini autorizzatori, non attestava il rispetto della normativa vincolistica di spesa, non risultava coerente con gli atti di indirizzo dell'amministrazione comunale, non possedeva il carattere previsionale utile per la formazione del bilancio previsionale dell'ente, inoltre le riserve generiche (4 milioni di euro), l'utile (1,2 milioni di euro) e la mancata contabilizzazione dei trasferimenti comunali (4,9 milioni di euro) avrebbero consentito ad ABC di avviare la fase di start up dell'operazione in condizioni di equilibrio economico, avendo l'azienda su base previsionale risorse economiche non utilizzate per un importo di 10,1 milioni di euro.

4. Parte ricorrente contesta i rilievi lamentando, in primo luogo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

Con ulteriori argomentazioni contesta poi nel merito il provvedimento di revoca.

In omaggio al principio di sinteticità di cui all'art. 88 c.p.a., è sufficiente rammentare che il ricorrente contesta partitamente i motivi addotti dall'amministrazione comunale nel provvedimento di revoca.

Ritiene che la revoca sia illegittima per carenza dei presupposti; assume in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, l'istante avrebbe esercitato i poteri di vigilanza e di controllo sull'azienda ABC al fine di dare esecuzione agli indirizzi impartiti dal Comune con delibera giunta n. 843/2015.

In sintesi, la tesi di parte ricorrente è che, fin dall'epoca in cui il ricorrente rivestiva l'incarico di Commissario straordinario di ABC, ha sempre

rappresentato al Comune di Napoli che le risorse messe a disposizione dall'amministrazione (4,9 milioni di euro per anno per un triennio) erano insufficienti per attuare gli indirizzi fissati con la predetta delibera di Giunta, segnatamente per far fronte agli oneri derivanti dal passaggio ad ABC dei dipendenti dell'ex depuratore di San Giovanni a Tedduccio e al trasferimento delle stazioni di sollevamento, impianti essenziali per il sistema depurativo cittadino.

A sostegno di tale assunto esibisce documentazione ed espone, tra l'altro, di aver rappresentato al Comune la necessità di trasferimenti aggiuntivi ritenendo all'uopo insufficiente la somma stanziata dal Comune. Inoltre, evidenzia che il Collegio dei Revisori dell'ABC ha espresso parere negativo rimesso al Comune con nota prot. n. 689 del 13.7.2016 in ordine al trasferimento degli impianti e della rete del sistema fognario cittadino ad ABC in assenza di indicazioni certe sulle necessarie coperture economiche.

Sostiene quindi che l'impugnato provvedimento di revoca sarebbe carente sul piano motivazionale ed istruttorio poiché non sarebbe presa in alcuna considerazione la questione relativa alla insufficienza delle risorse economiche trasferite ad ABC per la realizzazione dell'operazione.

Quanto alla mancata predisposizione del piano economico e finanziario, il ricorrente espone che, stante l'indisponibilità di adeguate professionalità, l'ABC aveva indetto una selezione per l'individuazione dei professionisti incaricati e che, in data 14.9.2016 la società di consulenza Deloitte trasmetteva il preventivo per la redazione del p.e.f con termine per la conclusione di 4 settimane dall'avvenuta sottoscrizione ma, aggiunge, la revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarebbe intervenuta prima della predetta scadenza, non consentendo l'espletamento dell'incombente.

5. I profili di illegittimità sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito illustrate.

Si controverte della revoca di un incarico di natura fiduciaria rimessa all'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale, per il quale l'unico

criterio di riferimento è costituito da quello politico - amministrativo riferibile all'organo di vertice; di conseguenza, non è richiesta per la revoca - così come per l'affidamento dell'incarico - alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati. A conferma di ciò depone la previsione contenuta nell'art. 7 dello Statuto dell'Azienda ABC secondo cui "I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'amministrazione comunale e gli amministratori dell'azienda, che si articola in funzione degli obiettivi per i quali ABC è stata istituita. Il venire meno di tale rapporto fiduciario integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile, in quanto applicabile".

Al riguardo, non vi è spazio per l'applicazione dell'istituto partecipativo di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990, il cui scopo è quello di consentire l'apporto procedimentale da parte del destinatario dell'atto finale al fine di condizionarne il relativo contenuto. Ed invero, le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale - come nel caso in trattazione - la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo agli organi deliberativi dell'amministrazione, ai quali compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3818/2013, n. 280/2009, n. 209/2007; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 3714/2018).

Quanto alla fonte regolamentare del potere di revoca, esso trova il proprio fondamento nell'art. 8, comma 4, dello Statuto di ABC secondo cui "Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco, anche disgiuntamente, quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o per il

venir meno del rapporto fiduciario, in conseguenza dei comportamenti assunti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui al citato art. 2383, terzo comma, del codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente o collegato alla stessa". Trattandosi di incarico di natura fiduciaria, il venir meno di tale rapporto, giustifica l'adozione del provvedimento di revoca, senza che la stessa assuma quindi connotazione sanzionatoria.

Orbene, si è visto che il costrutto argomentativo di parte ricorrente si fonda sull'assunto, ribadito in più punti nel ricorso, della impraticabilità dell'operazione di conferimento e di irrealizzabilità degli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta n. 843/2015 in ragione della insufficienza delle risorse trasferite dal Comune. Tuttavia, nel provvedimento risulta specificato che la corretta quantificazione dei costi sarebbe discesa dal piano economico e finanziario, da redigersi a cura di ABC, atto che non risulta sia stato approvato prima della revoca, tanto da spingere l'amministrazione a qualificare come pretestuosa e poco collaborativa la condotta ostruzionistica palesata dall'istante.

In altri termini, il mancato adempimento degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale si fonda su una circostanza (incapienza delle somme trasferite dall'amministrazione comunale) che, a sua volta, postula la previa approvazione del p.e.f. - non tempestivamente assolta - con individuazione dei fondi a disposizione dell'Azienda e degli oneri occorrenti per la realizzazione degli obiettivi prefissati. Su tale assunto concorda anche la parte ricorrente (cfr. pag. 41 del ricorso introduttivo) nella parte in cui rappresenta che "la sostenibilità complessiva dell'operazione deve essere valutata preventivamente nel quadro di un Piano Economico Finanziario che individui le condizioni per l'equilibrio di bilancio, al fine di verificare, sulla base di dati concreti, di quali risorse già dispone l'azienda e quali le necessità alle quali deve sopperire il Comune al fine di garantire l'acquisizione del sistema fognario".

Vi è anche da rilevare che non può essere favorevolmente assecondato il corollario di tale ragionamento sviluppato dall'istante, secondo cui il Comune avrebbe impropriamente invertito l'ordine dei fattori imponendo prima i trasferimenti ad ABC e poi la verifica della sostenibilità dell'operazione tramite il p.e.f.. Al riguardo, occorre rilevare che, come si è visto in premessa, la tripartizione delle fasi di realizzazione del ciclo integrato delle acque - e, con esso, la previsione del termine per la redazione del p.e.f. - era previsto dalla delibera di Giunta n. 843/2015 che è antecedente alla nomina dell'avv. Montalto a Presidente di ABC. Quindi, deve ritenersi che, avendo accettato la nomina, il ricorrente avesse prestato acquiescenza in ordine alla scansione temporale degli adempimenti fissati con la richiamata delibera di Giunta, con la conseguenza che non può dolersi nel presente giudizio dei termini ivi fissati.

Peraltro, le argomentazioni di parte ricorrente non superano la contestazione di cui al gravato atto di revoca, nella parte in cui si evidenzia che – nonostante la dedotta incapacienza dei trasferimenti comunali – l'azienda ABC disponeva in realtà di risorse superiori rispetto a quelle indicate dall'istante: difatti, non sono state fornite idonee argomentazioni per escludere che le riserve generiche (4 milioni di euro), l'utile (1,2 milioni di euro) e la mancata contabilizzazione dei trasferimenti comunali (4,9 milioni di euro) avrebbero consentito ad ABC di avviare la fase di start up dell'operazione in condizioni di equilibrio economico, avendo l'azienda su base previsionale risorse economiche non utilizzate per un importo di 10,1 milioni di euro.

Ulteriore conferma circa l'infondatezza dei rilievi di parte ricorrente si trae dalla documentazione versata dal Comune di Napoli; da essa risulta infatti che l'incorporazione degli impianti e maestranze del Consorzio depurazioni liquami si è perfezionata con il parere favorevole del Collegio dei Revisori previamente nominato, secondo cui “ il collegio ha maturato la convinzione che tutta la procedura per l'acquisizione del servizio fognatura da parte di ABC, si sia svolta nel rispetto non solo formale ma anche sostanziale dello

Statuto e dei principi di una corretta amministrazione' (cfr. documenti allegati alla memoria di replica del 17.5.2017, relazione del Collegio dei Revisori legali di ABC, conclusioni).

6. L'impugnato provvedimento di revoca si sottrae quindi ai rilievi di parte ricorrente con conseguente reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti affidati a profili di illegittimità derivata.

7. Va disposta la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite, tenuto conto della peculiare natura e complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio e 6 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO